

Tribunale di Roma - Sezione XIII civile - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 3268

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

in persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 75633/2017, posta in decisione all'udienza del 10.9.2019, vertente

TRA

- (...), elettivamente domiciliato in Roma, viale (...), presso lo studio dell'Avv. Mi.Sc., che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione;

- attore;

E

- (...), in persona del Presidente del Consiglio Direttivo in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'Avv. Pi.To., che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gi.Ba. del foro di Torino, giusta delega in atti;

- convenuta;

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, (...) conveniva in giudizio la (...).

Esponeva l'attore che:

- i coniugi (...) e (...) venivano dichiarati idonei all'adozione di un solo minore di età non superiore ai 9 anni con decreto del Tribunale di Roma;

- in data 16.12.2015 gli stessi sottoscrivevano un conferimento di incarico all'organizzazione non governativa (...), al fine di iniziare la procedura di adozione internazionale, versando al contempo la somma di Euro 3.800,00 quale acconto sulla quota di contributo per spese generali di formazione e accompagnamento;

- i coniugi intendevano adottare un minore cinese, tenuto conto delle origini indonesiane della (...) e dunque della sua conoscenza della lingua e cultura cinese, ma l'associazione informava i coniugi che dalla Cina erano solite arrivare segnalazioni di bambini di età compresa tra i

cinque e sei anni e per poter prendere in esame segnalazioni di bambini più grandi di età era necessario ampliare al massimo la disponibilità sulla check list ove erano indicate le patologie mediche dei bambini, da valutare in fase di abbinamento;

- i coniugi davano pertanto l'assenso a ben ventidue patologie su un totale di trentadue, disponibilità giudicata ottima dalla psicologa della (...);

- il 22.3.2016 il Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia riceveva i documenti relativi ai coniugi, necessari per il deposito della domanda di adozione in Cina, il 13.5.2016 la domanda di adozione veniva inviata presso i competenti organi in Cina, in data 31.5.2016 la domanda di adozione veniva depositata presso le preposte autorità; i coniugi versavano ulteriori Euro 3.000,00;

- nella seconda metà del mese di maggio 2016 la (...) contattava i coniugi per valutare la possibilità di accogliere un bambino della Federazione R., precisamente della regione (...), nell'estremo oriente russo e l' 1 giugno 2016 si teneva il primo incontro con gli operatori dell'associazione;

- i coniugi, su consiglio degli operatori (...), dichiaravano di rinunciare a proseguire con la domanda di adozione nella Repubblica Popolare Cinese dando disponibilità ad accogliere il minore (...) di origine russa;

- la (...) precisava ai coniugi che l'abbinamento col minore (...) non era ancora ufficiale, poiché mancava la domanda di adozione presso le competenti autorità russe, e sollecitava la produzione di tutta la documentazione necessaria;

- il 27.7.2016 veniva ufficializzato l'abbinamento col minore (...), nato il giorno 1.6.2009, i coniugi versavano ulteriore importo a saldo di Euro 1.700,00, venivano informati dalla (...) che nella attuale fase era possibile avere soltanto sommarie informazioni sul minore, accettavano l'abbinamento, versavano ulteriore importo di Euro 1.200,00, davano la disponibilità a recarsi in Russia per conoscere (...), versavano altri Euro 3.000,00;

- in data 12.11.2016 i coniugi arrivavano a Mosca, il giorno successivo incontravano la rappresentante della (...) in R., la quale riceveva la somma di Euro 3.600,00 senza dare indicazioni e per le spese di viaggio a Vladivostok i coniugi versavano ulteriore importo di Euro 8.000,00;

- il giorno fissato per l'incontro con (...), venivano a conoscenza che la reale sede dell'istituto era nella cittadina di (...), distante circa 150 Km da Vladivostok, incontravano (...) in luogo privo di specifica destinazione, notavano alcune problematiche psichiche del bambino non segnalate nella scheda, rimanendone scossi, contattavano la psicologa del (...) per rappresentare le loro perplessità;

- rientrati in Italia segnalavano le difficoltà riscontrate e la scarsa informazione unita alla superficiale assistenza ricevuta nel viaggio in Russia;

- con lettera raccomandata del 21.3.2017 formalizzavano la volontà di risolvere il contratto con la (...) chiedendo la restituzione delle somme versate, con riserva di agire per il danno

morale subito per la mancata realizzazione del nucleo familiare così come prospettato dalla (...);

- a nulla valevano le contestazioni mosse.

Concludeva parte attrice chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, per la condanna della stessa al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 29.267,25 per la mancata conclusione della procedura di adozione o nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi nonché in Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Si costituiva la (...) Onlus, contestando gli assunti attorei, infondati anche in punto di ricostruzione dei fatti, rilevando che, dopo un iniziale avvio di procedura verso la Cina, essendo pervenuta all'ente segnalazione di un minore adottabile in (...), compatibile con il decreto di idoneità del Tribunale dei Minori e con i desideri espressi, la coppia accettò il suggerimento di presentare domanda in Russia, accettò la proposta di abbinamento e le informazioni disponibili sul bambino, si recò a Vladivostok per conoscere il minore e, subito dopo il primo incontro col bimbo, prese l'improvvisa decisione di non procedere oltre nella sua adozione poiché a loro dire, diverso il bimbo da come risultante in foto, fatto non vero, e per la carenza di informazioni mediche ricevute.

Rimasti irremovibili, nei giorni successivi, sulla decisione di non voler più vedere il minore e di voler anticipare il rientro in Italia senza assumere ulteriori informazione ed avere ulteriori confronti, tornati in Italia, a distanza di qualche giorno, i coniugi si dichiaravano pentiti della scelta fatta in Russia e sollecitavano il proseguimento delle operazioni per l'adozione del minore, tornando di nuovo in Russia il 18.12.2016.

Anche stavolta decidevano di non proseguire, comunicando agli operatori della (...) che il minore non aveva avuto dimostrazioni di affetto ed empatia con l'aspirante madre.

Successivamente il solo attore sosteneva che la mancata adozione era dipesa dalle gravi patologie del bambino.

Stante la totale assenza di responsabilità in capo all'ente convenuto, che aveva rispettato gli obblighi contrattuali facendo tutto quanto pattuito per il buon esito dell'adozione, rilevando l'infondatezza della domanda anche in punto di quantum, fatta eccezione per la somma di Euro 1.200,00 anticipata ma da restituirsi ai coniugi che avevano deciso di non procedere nell'adozione, stante il diritto dell'attore ad avere la sua quota di tale somma e la disponibilità dell'ente a restituirla, concludeva per il rigetto della domanda con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per interpello del legale rappresentante della Onlus convenuta e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2019, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha dedotto la responsabilità, precontrattuale e contrattuale, della Onlus convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in Euro 29.267,25 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale, in Euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il danno non patrimoniale, oltre alla condanna ai sensi degli artt. 89 e 96 c.p.c..

Giova anzitutto rilevare che la prova orale articolata dalla parte attrice è risultata inammissibile, vuoi perché vertente su circostanze documentali o valutative, vuoi perché demandata, fra l'altro, ad un testimone avente un evidente interesse qualificato nel giudizio de quo, vale a dire la coniuge dell'attore, più volte involontariamente considerata parte nelle stesse difese attoree, laddove si è fatto richiamo ai "ricorrenti" o agli "odierni attori" (cfr. ad es. pag. 9 citazione).

Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, la domanda è risultata infondata.

Non sono infatti emersi profili di responsabilità precontrattuale e contrattuale della Onlus convenuta, nello svolgimento dei rapporti finalizzati a consentire ai coniugi (...), odierno attore, e (...), di adottare un minore all'estero, come da intenzione da loro manifestata all'atto del conferimento dell'incarico.

Risulta adeguatamente provato che i coniugi, desiderando adottare un minore possibilmente proveniente dalla Cina, accettarono l'indicazione del personale della Onlus, di ampliare al massimo la disponibilità sulla check list (ove vengono indicate le patologie mediche dei bambini, da valutare durante la fase dell'abbinamento), provvedendo a dare l'assenso a ben ventidue patologie su un totale di 32.

Tale disponibilità, deve ritenersi, fu frutto di ponderazione da parte dei coniugi, evidentemente desiderosi di adottare un bambino anche non perfettamente sano, ritenendosi in grado di affrontare, oltre alle gioie, anche l'impegno e la difficoltà di accudire un bambino con problematiche.

E' altrettanto pacifico che la (...), nel maggio 2016, contattò i coniugi offrendo loro la possibilità di accogliere un bambino che proveniva dalla Federazione (...) e che i coniugi accettarono, volontariamente, tale opzione, rinunciando alla loro richiesta di adozione nella Repubblica Popolare Cinese e sottoscrivendo la lettera di impegno datata 9.11.2016, ove gli stessi prendevano atto ed accettavano che "...per legge russa le informazioni fornite in questa fase ..." (proposta di abbinamento) "...sono quelle che compaiono nella scheda di iscrizione del minore nella banca dati dei bambini in stato di abbandono. Sono in genere notizie vecchie (risalgono al momento dell'ingresso del bambino in istituto o della compilazione della scheda) e comunque parziali. Per le caratteristiche specifiche delle schede mediche russe, queste informazioni spesso non ritraggono la reale situazione del bambino...".

Con comunicazione in pari data la (...) informava i coniugi che le autorità competenti di Vladivostok aveva disposto il loro abbinamento al bambino (...) nato nel 2009, dando al

contempo atto, in conformità alla informativa già fornita ai coniugi, che "...per la normativa russa non è possibile ricevere ulteriori notizie, se non con la presenza della coppia sul posto...", fornendo tuttavia alcune informazioni sul bambino e sulle condizioni generali di salute nonché la fotografia dello stesso.

Orbene lamenta l'attore che:

- giunti a Mosca in data 12.11.2016, il giorno seguente i coniugi incontravano la rappresentante della (...) in Russia, la quale si limitava a ricevere la somma di denaro pattuita ma non forniva alcuna informazione o indicazione sull'atteggiamento da tenere in vista del soggiorno a Vladivostok, finalizzato al loro incontro con il minore (...);
- soltanto il giorno fissato per l'incontro, gli stessi venivano a sapere che l'istituto non si trovava a Vladivostok ma a circa 150 Km, nella cittadina di (...);
- l'incontro col minore avveniva in un ambiente privo di specifica destinazione, ove era presente gran parte del personale impiegato;
- in quell'occasione emergevano le reali problematiche psichiche del bambino il quale, diversamente da quanto ricavabile dalla scheda di abbinamento, risultava soffrire di disturbo misto dell'apprendimento e altre patologie, ciò che portò al fallimento dell'adozione di (...).

Orbene a fronte delle sollevate censure, deve anzitutto sottolinearsi come l'impegno assunto dalla Onlus, avente ad oggetto la delicatissima procedura finalizzata all'adozione di un minore, configuri, inevitabilmente, una obbligazione di mezzi e non di risultato, essendo inevitabilmente, il successo della procedura, affidato non solo ad elementi oggettivi ma anche e soprattutto a fattori soggettivi ed imponderabili, attenendo il buon esito della procedura alla sensibilità dei coniugi aspiranti genitori e del minore adottando.

A ciò si aggiunga che, nel caso di adozione internazionale, vi è una componente ulteriore e altrettanto imponderabile, costituita dal fatto che parte della procedura viene affidata dalla legge (nazionale e/o straniera) agli operatori dei paesi di provenienza del minore e, di conseguenza, gestita, sia pure in parte, dalle autorità del paese da cui proviene il minore.

Nel caso di specie, lamenta l'attore che, quando lui e la moglie si recarono a conoscere (...), si accorsero, solo allora, a causa del difetto di adeguate informazioni da parte della Onlus, che il bambino era affetto da problematiche mai emerse dalla scheda di abbinamento che la struttura aveva loro fornito; qualora fossero stati al corrente dei problemi di (...), mai si sarebbero determinati ad incontrare il bambino.

Nel documento tradotto dal russo, datato 24.5.2016, avente ad oggetto l'Estratto della storia clinica del minore (...), di cui i coniugi hanno ricevuto copia soltanto al ritorno dalla Russia, si legge che il bambino, sano, aveva sofferto di bronchite e varicella e al momento del controllo presentava un ritardo misto delle capacità di studio, nonché problemi di carie.

Nella descrizione caratteriale sono emersi lati positivi e negativi, quali la bontà, la curiosità, ma anche la permalosità e la testardaggine, la capacità di fare amicizia con le persone conosciute ma anche la difficoltà a legare subito con gli sconosciuti, la difficoltà a partecipare

alle conversazioni, a volte la poca disponibilità e la conflittualità verso i compagni, ma anche l'amore per il ballo e per il gioco d'azione e quello delle costruzioni, la capacità, infine, di autoaccudirsi e l'abilità a curare la propria igiene personale.

Si da altresì genericamente atto che il bambino non è stato voluto dai cittadini russi per la sua salute.

Orbene, un bambino complesso e sfaccettato come quasi tutti i bambini, con alcune patologie, prevalentemente la difficoltà mista di apprendimento nello studio ed alcune patologie pregresse, poi risolte.

La parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non rappresenta che dopo un primo incontro con (...) in Russia ne fece seguito un altro.

La prima volta, a dire di parte attrice, "...emergevano da subito le reali problematiche psichiche del bambino, che oltre quanto indicato nella scheda di abbinamento, soffriva di disturbo misto dell'apprendimento, mostrando una scarsissima capacità di interazione con gli altri...", tanto che "...i ricorrenti, scossi e piuttosto frastornati da quanto appena accaduto, esponevano tutte le loro perplessità e timori in una lunga telefonata con la psicologa del (...)..." (cfr. comparsa conclusionale A., pagg. 4 e 5).

Tuttavia e malgrado, a dire di parte attrice, "...la (...) era perfettamente a conoscenza che gli odierni attori volevano un bambino privo di patologie e che il motivo per cui avevano sottoscritto una check list con ventidue patologie era solo per poter adottare un bambino cinese..." (così a pag 9 e 10 medesimo atto), i coniugi tornarono in Russia una seconda volta, dopo aver esaminato la ulteriore relazione medica ed aver, dunque, avuto piena consapevolezza dello stato fisico di (...).

Anche tale secondo incontro non andò a buon fine.

Poiché non appare credibile (e sostenibile) che i coniugi avrebbero accettato un bambino affetto finanche da ventidue patologie se cinese, ma soltanto un bambino perfettamente sano se di altra nazionalità, rilevato che i coniugi si recarono volontariamente due volte in Russia per incontrare (...), la seconda volta già edotti della sua situazione fisica, deve concludersi nel senso che non si realizzò fra gli adottandi e il piccolo (...) il feeling giusto perché l'adozione si perfezionasse.

Tale deve pertanto ritenersi la causa del fallimento dell'adozione, senza che possa attribuirsi alla (...), che ha dimostrato di aver adempiuto correttamente agli impegni contrattualmente assunti, alcuna responsabilità per il predetto fallimento, alla luce di quanto sopra evidenziato.

Nessun risarcimento spetta pertanto ad (...). Nemmeno risulta fondata la domanda di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. avanzata dall'attore nei confronti della convenuta.

Come è noto, le espressioni sconvenienti od offensive cui fa riferimento il primo comma della norma citata, consistono in tutte quelle frasi che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi della parte attrice in violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.

Non si ravvisa, nel tenore delle difese di parte convenuta, in particolare nelle espressioni stigmatizzate dalla difesa attorea, alcun superamento dei limiti imposti dalla norma, tenuto conto della natura del giudizio e delle questioni poste da entrambe le parti al vaglio del giudicante.

Infine va rilevato che parte convenuta, costituendosi, senza che sul punto fosse spiegata specifica domanda, si è dichiarata debitrice nei confronti dell'attore e della di lui moglie, della somma di Euro 1.200,00, consegnata dai coniugi alla Onlus a titolo di costi post adozione e pertanto da restituire, non essendosi perfezionata l'adozione.

Risulta che tale somma sia stata interamente consegnata all'attore nel corso del giudizio, come dichiarato in comparsa conclusionale e confermato dalla stessa parte attrice nella memoria di replica.

Tutto ciò posto la domanda, come proposta, deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Quanto alla domanda di risarcimento danni da lite aggravata ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta.

Il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.

Nel caso di specie la peculiarità della materia trattata, la delicatezza dei temi affrontati e la particolare incidenza della vicenda sulla sensibilità individuale porta ad escludere ogni profilo di dolo o colpa grave nell'esercizio dell'azione.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da (...) nei confronti della (...) Onlus;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in Euro 50,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.